

Decreto n. 2380

LA RETTRICE

VISTO il vigente Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2023;

CONSIDERATO che tutte le persone impegnate in UNINT a qualsiasi titolo sono tenute al rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ateneo ai sensi del D.lgs 231/01, del codice etico e del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito web dell'Ateneo;

VISTA la delibera del Senato accademico n. 253 dell'11 dicembre 2025;

VISTA la delibera della Giunta esecutiva n. 86 del 19 dicembre 2025,


EMANA

l'allegato "Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in *Tenure Track* (RTT)".

Roma, 19 dicembre 2025

La Rettrice

Prof.ssa Mariagrazia Russo



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN *TENURE TRACK* (RTT)

*ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-decies del Decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.*

Indice

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Fonti di finanziamento e copertura finanziaria.....	4
Art. 4 – Durata, natura e tipologia del contratto	5
TITOLO II: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK	
Art. 5 – Procedura di attivazione di reclutamento	6
Art. 6 – Contenuti ed emanazione del bando	7
Art. 7 – Requisiti e titoli per la partecipazione	8
Art. 8 – Nomina e composizione commissione giudicatrice	8
Art. 9 – Svolgimento dei lavori della commissione	10
Art. 10 – Criteri e modalità di selezione	10
Art. 11 – Proposta di chiamata e stipula del contratto.....	12
TITOLO III: RAPPORTO DI LAVORO E DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	
Art. 12 – Natura e stipula del contratto	13
Art. 13 – Rapporto di lavoro	13
Art. 14 – Trattamento economico, fiscale e previdenziale.....	15
Art. 15 – Incompatibilità, autorizzazioni e aspettativa.....	15
Art. 16 – Cessazione e recesso del rapporto di lavoro	16
TITOLO IV: PROCEDURA VALUTATIVA PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO	
Art. 17 – Presentazione dell'istanza e attivazione della procedura valutativa	17
Art. 18 – Nomina, composizione e funzioni della commissione giudicatrice.....	18

Art. 19 – Svolgimento della valutazione e prova didattica	19
Art. 20 – Proposta di chiamata e inquadramento nel ruolo di professore associato	21
TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 21 – Disposizioni transitorie.....	21
Art. 22 – Approvazione, emanazione ed entrata in vigore.....	22

*Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale.
 La forma maschile utilizzata nel presente regolamento è da intendersi inclusiva.*

Versione	Data	Oggetto	Approvazione
1	11/12/2025	Approvazione	Senato accademico del 11/12/2025 Giunta esecutiva del 19/12/2025

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, le modalità con cui l'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT (di seguito anche “Ateneo”), secondo quanto previsto dallo Statuto, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, conferisce contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-decies del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in *tenure track* (di seguito: “RTT”), di cui al precedente comma 1, avviene mediante procedure pubbliche selettive.
3. Il reclutamento dei RTT può avvenire anche nell'ambito di specifici e preordinati programmi e/o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- con “SSD”: il settore scientifico-disciplinare;
- con “SC”: il settore concorsuale;
- con “MSC”: il macro-settore concorsuale, di cui al Decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
- con “GSD”: il gruppo scientifico-disciplinare di cui all'articolo 14, comma 6-bis del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 3 – Fonti di finanziamento e copertura finanziaria

1. Ogni anno il Consiglio di amministrazione, nel quadro della programmazione dell'Ateneo e tenuto conto dell'accertata disponibilità di risorse, determina il numero di posti di RTT attivabili con contratti ricadenti nella tipologia di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri. L'Ateneo potrà indire procedure pubbliche selettive riservate ai candidati in possesso del suddetto requisito.
3. I finanziamenti a copertura dei contratti di cui al presente Regolamento devono essere garantiti da almeno una delle seguenti modalità:
 - (a) fondi stanziati a bilancio dal Consiglio di amministrazione;
 - (b) fondi esterni all'Ateneo, acquisiti mediante apposite convenzioni, stipulate anteriormente all'indizione della procedura pubblica selettiva, con soggetti pubblici o privati tenuti a garantire l'integrale copertura finanziaria della posizione, sia con riferimento al periodo come RTT che successivamente come professore associato, per almeno 15 anni. Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, ove l'importo sia corrisposto in più rate, l'obbligazione assunta dal finanziatore nei confronti dell'Ateneo dovrà essere garantita da apposita fideiussione bancaria o assicurativa relativa all'importo non corrisposto all'atto della sottoscrizione;
 - (c) fondi derivanti da programmi comunitari o di altri organismi internazionali destinati alla ricerca o alla formazione attraverso la ricerca e contratti su fondi di programmi nazionali che prevedano esplicitamente l'attivazione di contratti per RTT.
4. Le modalità di copertura finanziaria di cui al precedente comma 4 trovano applicazione anche per le chiamate effettuate a seguito di scorimento di graduatorie vigenti, di cui al successivo articolo 10, comma 12. Ove la copertura finanziaria sia garantita da convenzioni o accordi, questi ultimi dovranno essere stipulati prima della delibera di chiamata.

Art. 4 – Durata, natura e tipologia del contratto

1. Il contratto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ha una durata complessiva pari a sei anni e non può essere rinnovato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
2. Il contratto può essere stipulato con regime di impegno a tempo pieno oppure con regime di impegno a tempo definito, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. L'attività didattica, comprensiva di didattica integrativa e del servizio agli studenti, comporta un impegno annuale massimo pari a:
- 350 ore, nel caso di regime a tempo pieno;
 - 200 ore, nel caso di regime a tempo definito.

Tale impegno rientra nel monte ore complessivo previsto per i ricercatori universitari, fermo restando lo svolgimento delle attività di ricerca e delle ulteriori funzioni istituzionali previste dalla normativa vigente.

TITOLO II: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK

Art. 5 – Procedura di attivazione di reclutamento

1. Le proposte di attivazione di posti di RTT sono formulate dal Dipartimento.
2. Ciascuna proposta deve contenere:
 - (a) il numero delle posizioni richieste;
 - (b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
 - (c) la specificazione del o dei SSD;
 - (d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
 - (e) l'attività di ricerca, gli obiettivi di produttività scientifica e l'attività didattica complessiva che il RTT è tenuto a svolgere;
 - (f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - (g) l'indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza, eventualmente anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
 - (h) la copertura finanziaria, atta a garantire anche l'eventuale successivo passaggio del RTT nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. La proposta di attivazione della procedura è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione allargata a tutti i professori ad esso afferenti, sentito l'eventuale Dipartimento prevalente, ove previsto dall'ordinamento di Ateneo. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

4. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico e previa positiva verifica della copertura finanziaria, autorizza l'indizione delle procedure pubbliche selettive di reclutamento dei RTT, tenuto conto della programmazione dell'Ateneo anche alla luce dell'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento e delle proposte formulate dai Dipartimenti.

Art. 6 – Contenuti ed emanazione del bando

1. Il bando di indizione della procedura pubblica selettiva deve contenere le seguenti indicazioni:
 - (a) il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura;
 - (b) il Dipartimento proponente e di afferenza;
 - (c) il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
 - (d) la specificazione del o dei SSD;
 - (e) i requisiti per la partecipazione;
 - (f) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione e la trasmissione telematica, entro il termine indicato, delle candidature nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
 - (g) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca e la sua durata;
 - (h) le informazioni dettagliate sull'attività di ricerca, gli obiettivi di produttività scientifica e l'attività didattica complessiva che il RTT è tenuto a svolgere, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - (i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni presentabili, comunque non inferiore a dodici;
 - (j) la specificazione della lingua straniera oggetto dell'accertamento delle competenze linguistiche;
 - (k) la modalità di selezione;
 - (l) l'indicazione se la procedura è aperta o soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
2. Il bando di indizione della procedura è emanato con decreto rettorale ed il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Concorsi ed esami.
3. Il bando è altresì pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sull'apposito portale dell'Unione Europea.
4. Il termine per la presentazione delle domande, di durata non inferiore a 30 giorni, decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Art. 7 – Requisiti e titoli per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
2. I candidati con titolo estero devono allegare il provvedimento di riconoscimento legale o la ricevuta di avvenuta consegna della richiesta di riconoscimento. La sola "Dichiarazione di Valore" non è sufficiente.
3. Non sono ammessi a partecipare:
 - soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o seconda fascia o come ricercatori (ruolo ad esaurimento), anche se cessati;
 - coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'articolo 1 del presente regolamento;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento proponente, con la Rettrice, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione.

Art. 8 – Nomina e composizione commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto della Rettrice, su proposta del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura.
2. La commissione è composta da tre membri, garantendo – per quanto possibile – l'equilibrata rappresentanza di genere, in maggioranza appartenenti ad altri Atenei, anche stranieri, o ad istituzioni di ricerca. I componenti devono essere:
 - tutti professori ordinari, oppure
 - almeno due professori ordinari e un professore associato, tutti inquadrati nel SSD o nei SSD oggetto della procedura;

in subordine, e solo in caso di comprovata impossibilità, possono appartenere al MSC nel quale ricade il SSD del bando.

3. Il Consiglio di Dipartimento competente, nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati:
 - designa un componente della commissione;
 - indica quattro nominativi tra i quali saranno sorteggiati gli altri due componenti.

In particolare:

- se il componente designato è un professore associato, la lista dei sorteggiabili deve essere composta da quattro professori ordinari;
 - se il componente designato è un professore ordinario, la lista può essere composta da quattro professori ordinari, oppure da tre professori ordinari e un professore associato.
La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. I componenti della commissione devono autocertificare il possesso dei requisiti previsti dalla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2. Le relative dichiarazioni sono acquisite dal Dipartimento e menzionate nella delibera di proposta di nomina.
 5. Non possono far parte della commissione professori che abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 6. Nel caso di componenti provenienti da atenei o istituzioni estere, il Dipartimento attesta:
 - la corrispondenza della qualifica posseduta rispetto ai titoli italiani, sulla base del DM 1° settembre 2016, n. 662 e successive modificazioni;
 - la riconducibilità dell'attività scientifica del commissario al SSD o, in subordine, al MSC della procedura.
 7. Per la costituzione della commissione si applicano le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
 8. Il decreto rettorale di nomina è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti.
 9. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari possono essere presentate alla Rettrice entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto. Se la causa di ricusazione sopravviene successivamente, l'istanza può essere presentata entro otto giorni dalla sua insorgenza, purché in ogni caso prima della riunione di insediamento della commissione.

Art. 9 – Svolgimento dei lavori della commissione

1. La commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La commissione può operare collegialmente anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la regolare verbalizzazione.
3. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di tre mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina della commissione.
4. La Rettrice può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione dei lavori, su istanza motivata del Presidente della commissione, ovvero d'ufficio, qualora – a seguito di istruttoria – siano riscontrate oggettive situazioni che abbiano impedito la conclusione tempestiva delle attività.
5. Qualora i lavori non si concludano entro i termini stabiliti, anche a seguito della proroga di cui al comma precedente, la Rettrice, con provvedimento motivato, avvia la procedura di sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, ove individuabili, ovvero dell'intera commissione, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4.
6. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per tutti i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore adeguatamente documentati.
7. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento formale di accettazione da parte della Rettrice.

Art. 10 – Criteri e modalità di selezione

1. La commissione giudicatrice effettua la valutazione dei candidati in conformità ai criteri di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.
2. Nella riunione di insediamento, la commissione:
 - (a) individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante;
 - (b) definisce i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum, dell'attività didattica e della

produzione scientifica – compresa la tesi di dottorato – secondo i criteri e parametri del DM 243/2011, determinando il punteggio attribuibile a ciascuna voce:

- titoli e curriculum: fino a 40 punti;
- pubblicazioni scientifiche: fino a 50 punti;
- consistenza complessiva, continuità temporale della produzione scientifica e periodi documentati di allontanamento non volontario dall'attività (es. funzioni genitoriali): fino a 10 punti.

(c) determina le modalità della discussione pubblica e dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista dal bando.

3. I criteri di valutazione e il verbale della riunione di insediamento sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo.
4. Trascorsi sette giorni dalla pubblicazione dei criteri, la commissione può avviare la fase valutativa.
5. Nella seconda riunione, la commissione:
 - (a) verifica eventuali situazioni di incompatibilità;
 - (b) formula un giudizio analitico preliminare su titoli, curriculum, produzione scientifica, inclusa la tesi di dottorato;
 - (c) se i candidati sono più di sei, ammette alla discussione pubblica una quota compresa tra il 10 e il 20% dei candidati, e comunque non inferiore a sei, in base alla valutazione preliminare.
6. Se i candidati sono sei o meno, tutti sono ammessi alla discussione pubblica.
7. La discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e l'accertamento della conoscenza della lingua straniera si svolgono contestualmente.
8. Sono esclusi esami scritti e orali, salvo la prova orale per la verifica della conoscenza della lingua straniera.
9. L'elenco dei candidati ammessi, la data della discussione e dell'accertamento linguistico sono resi noti tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, che costituisce notifica a tutti gli effetti.
10. A seguito della discussione pubblica, la commissione attribuisce i punteggi secondo i criteri resi pubblici.

11. Il giudizio finale è positivo se il candidato ottiene almeno 70/100.
12. Se più candidati risultano idonei, la commissione individua il vincitore e colloca gli altri in graduatoria.
13. Gli atti della commissione (verbali e relazione finale) sono approvati con decreto rettorale.
14. La relazione finale e il decreto rettorale di approvazione sono pubblicati sul sito dell'Ateneo e trasmessi al Dipartimento competente.
15. La graduatoria rimane valida per dodici mesi dalla data di approvazione, ai fini di eventuali scorrimenti, nelle seguenti ipotesi:
 - rinuncia del vincitore;
 - mancata presa di servizio nei termini;
 - recesso durante il periodo di prova;
 - dimissioni entro undici mesi dalla presa di servizio;
 - impossibilità di chiamata per difetto dei requisiti dichiarati o mancato riconoscimento del titolo estero.

Art. 11 – Proposta di chiamata e stipula del contratto

1. La proposta di chiamata è formulata ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT e dell'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto rettorale di approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento interessato, nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, propone alla Rettrice la chiamata del vincitore, specificando il settore scientifico-disciplinare di afferenza. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro.
4. Il contratto deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura, da individuarsi nella delibera di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di amministrazione. In caso di mancata stipulazione del contratto entro il suddetto

termine, per i tre anni successivi non potranno essere bandite nuove procedure selettive per il medesimo SSD in relazione al Dipartimento interessato.

5. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 15, il Consiglio di Dipartimento interessato può formulare, secondo le modalità di cui al comma 2, una nuova proposta di chiamata, che deve perfezionarsi entro dodici mesi dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti. In caso di mancata stipula del contratto per cause imputabili all'Ateneo, per i tre anni successivi non potranno essere indette nuove procedure pubbliche selettive per il medesimo SSD in relazione al Dipartimento interessato.

TITOLO III: RAPPORTO DI LAVORO E DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 12 – Natura e stipula del contratto

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in tenure track (RTT) è stipulato in forma di contratto di diritto privato ed è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Esso deve contenere almeno:
 - (a) la data di inizio e di termine del rapporto di lavoro;
 - (b) il Dipartimento di afferenza;
 - (c) il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito);
 - (d) l'indicazione delle attività da svolgere, in conformità all'articolo 6 del presente Regolamento;
 - (e) il trattamento economico complessivo, nonché il relativo regime fiscale, previdenziale e assistenziale;
 - (f) la durata del periodo di prova, pari a tre mesi;
 - (g) le cause di risoluzione del contratto, secondo le disposizioni vigenti.
2. La titolarità del contratto non dà luogo ad alcun diritto di accesso automatico ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi pubblici, se previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 – Rapporto di lavoro

1. Il RTT svolge i seguenti compiti:
 - attività di ricerca scientifica nell'ambito del SSD indicato nel bando;
 - attività didattica e didattica integrativa nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, secondo le determinazioni degli organi competenti;

- partecipazione alle commissioni di esame e alle commissioni di prova finale, nonché alle attività di supervisione delle tesi;
 - attività di tutorato, orientamento e supporto agli studenti, con predisposizione del calendario di ricevimento;
 - eventuale assunzione di responsabilità scientifica su progetti di ricerca, nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipazione alle attività del Dipartimento, ai Consigli di corso di studio e alle commissioni didattiche, secondo i regolamenti di Ateneo.
2. L'impegno annuo complessivo del RTT è pari a:
- 1500 ore per il regime a tempo pieno;
 - 750 ore per il regime a tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a:

- 350 ore (tempo pieno);
 - 200 ore (tempo definito).
3. L'autocertificazione delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti avviene mediante il registro delle lezioni o mediante le piattaforme adottate dall'Ateneo.
4. Il RTT presenta annualmente una relazione sulle attività di ricerca, didattica e gestionali svolte, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
5. La valutazione del periodo di prova è effettuata dal Dipartimento di afferenza.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. Il regime di impegno può essere modificato previa autorizzazione del Dipartimento, che deve verificare la sostenibilità finanziaria nel caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno. La variazione ha effetto dopo almeno un anno dalla stipula del contratto e la domanda deve pervenire alla Rettrice almeno sei mesi prima della decorrenza. Il nuovo regime deve essere mantenuto per almeno un anno.

8. Il RTT è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., a carico dell'Ateneo.
9. Ai RTT si applicano le norme statutarie sull'elettorato attivo e passivo dei ricercatori universitari, secondo il regime di impegno.
10. Ai RTT si applica il Decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 330, relativo alla mobilità temporanea.

Art. 14 – Trattamento economico, fiscale e previdenziale

1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante al RTT è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno ed è elevabile fino al 5%, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione e fatti salvi eventuali vincoli normativi.
2. Il trattamento economico è soggetto agli adeguamenti annuali previsti per il personale non contrattualizzato.
3. Ai RTT non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
4. Il contratto è assoggettato alla disciplina fiscale, previdenziale e assistenziale prevista per i rapporti di lavoro dipendente.

Art. 15 – Incompatibilità, autorizzazioni e aspettativa

1. I contratti di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento sono incompatibili:
 - a. con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati. Nei casi consentiti dagli ordinamenti di appartenenza, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a domanda, sono collocati in aspettativa senza assegni né contributi previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo per tutta la durata del contratto;
 - b. con la titolarità di assegni di ricerca o contratti di ricerca, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c. con borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere;
 - d. con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
2. Ai RTT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di

ricercatore universitario, nonché quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

3. Ai RTT in regime di impegno a tempo pieno è consentito lo svolgimento di incarichi esterni retribuiti nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo, previo parere vincolante del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
4. I RTT in regime di impegno a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purché tali attività non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo né interferiscano con lo svolgimento delle attività istituzionali.
5. Il RTT non ha diritto ad aspettativa o a congedo se non nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
6. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano tutte le norme di legge e le disposizioni regolamentari vigenti in materia di incompatibilità, autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni e aspettative.

Art. 16 – Cessazione e recesso del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro cessa alla scadenza naturale del contratto o per recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova, il recesso anticipato è ammesso:
 - nei casi previsti dall'articolo 2119 c.c. (giusta causa);
 - in caso di gravi inadempienze del prestatore, accertate mediante procedimento disciplinare;
 - in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
4. In caso di recesso da parte del RTT, è previsto un preavviso di 30 giorni. In mancanza, l'Ateneo può trattenere un importo corrispondente alla retribuzione relativa al periodo di mancato preavviso.

**TITOLO IV: PROCEDURA VALUTATIVA PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO DI
PROFESSORE ASSOCIATO****Art. 17 – Presentazione dell'istanza e attivazione della procedura valutativa**

1. Nei limiti delle risorse di programmazione e assunzionali disponibili, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Ateneo valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della medesima legge.
2. Il RTT interessato – in possesso dei requisiti, che intenda essere valutato ai fini della chiamata a professore di seconda fascia – è tenuto a presentare apposita istanza alla Rettrice e al Dipartimento di afferenza, allegando:
 - relazione sulle attività di ricerca, didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti e attività gestionali svolte nel periodo di servizio;
 - curriculum vitae;
 - pubblicazioni scientifiche rilevanti, ai fini della valutazione, prodotte durante il periodo di servizio.
3. Non possono presentare istanza coloro che, al momento della presentazione della stessa, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, con la Rettrice, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. Ricevuta l'istanza e verificata la sussistenza dei requisiti, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta a professori ordinari e associati:
 - delibera in merito alla relazione sulle attività di ricerca, didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti e attività gestionali svolte nel periodo di servizio dal RTT;
 - formula la proposta di attivazione della procedura valutativa per il SSD di afferenza del/la candidato/a.

La delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

5. Il Dipartimento, nella delibera di proposta di attivazione, deve garantire la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della valutazione.
6. La proposta di attivazione della procedura valutativa, formulata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del RTT, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

Art. 18 – Nomina, composizione e funzioni della commissione giudicatrice

1. Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione dell'attivazione della procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento proponente, nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di nomina della commissione giudicatrice. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. La commissione giudicatrice è composta da tre professori ordinari, per la maggioranza esterni all'Ateneo, inquadrati nel SSD di afferenza del RTT oggetto di valutazione, ovvero, in subordine e in caso di comprovata impossibilità, appartenenti al MSC nel quale sia ricompreso il SSD oggetto della procedura, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
3. I componenti della commissione giudicatrice devono autocertificare il possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2. Tali certificazioni sono acquisite dal Consiglio di Dipartimento che ne dà atto nella delibera di proposta di nomina della commissione.
4. Non possono far parte della commissione giudicatrice i professori che siano stati componenti della commissione relativa alla procedura nella quale il candidato è stato chiamato quale RTT.
5. Non possono essere componenti della commissione coloro che abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Per la costituzione della commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
7. La commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale.
8. Il decreto rettorale di nomina della commissione è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.
9. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari possono essere presentate alla Rettrice entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione sul sito istituzionale dell'Ateneo. Qualora la causa di ricusazione sopravvenga successivamente, purché prima della seduta di insediamento della commissione, il termine decorre dall'insorgenza della causa stessa.

Art. 19 – Svolgimento della valutazione e prova didattica

1. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La commissione può operare collegialmente anche mediante l'uso di strumenti telematici.
3. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito istituzionale dell'Ateneo.
4. La Rettrice può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori, su istanza motivata del Presidente della commissione ovvero d'ufficio, ove, a seguito di apposita istruttoria, siano riscontrate oggettive situazioni che hanno impedito la tempestiva conclusione dei lavori.
5. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, anche a seguito di proroga, la Rettrice, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, ove individuabili, o dell'intera commissione, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori nel rispetto dei commi 3 e 4.
6. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
7. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione da parte della Rettrice.
8. La commissione, nella riunione di insediamento, che deve svolgersi, anche in via telematica, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina:
 - individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante;
 - definisce i criteri di valutazione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri previsti dal Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.
9. I criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

10. Trascorsi tre giorni dall'avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione, la commissione giudicatrice può intraprendere la fase valutativa della procedura.
11. La commissione giudicatrice effettua la valutazione del candidato mediante l'espressione di un motivato giudizio analitico relativamente al curriculum, alla produzione scientifica e all'insieme delle attività svolte dal candidato, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e gestionali, nel rispetto dei criteri definiti nella riunione di insediamento. La valutazione si basa sulla relazione di cui all'articolo 17, comma 2, sull'ulteriore documentazione presentata dal RTT interessato e sulla prova didattica di cui al comma 12.
12. La valutazione del candidato prevede obbligatoriamente lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del SSD oggetto della procedura, avente ad oggetto un argomento di lezione scelto dal candidato tra tre differenti argomenti predeterminati dalla commissione e comunicati al RTT con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova.
13. La data di svolgimento della prova didattica è resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ateneo, nel rispetto del termine di preavviso previsto per legge. Tale avviso ha valore di notifica e convocazione ufficiale a tutti gli effetti.
14. Al termine della prova didattica la commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova stessa; la prova si intende superata esclusivamente in caso di giudizio positivo.
15. Al termine delle operazioni di valutazione, la commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la decisione, si esprime sull'idoneità o sull'inidoneità del candidato all'inquadramento nel ruolo di professore associato.
16. Gli atti della commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti, sono approvati con decreto rettorale.
17. La relazione finale dei lavori, nonché il decreto rettorale di approvazione degli atti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo e trasmessi al Dipartimento proponente ai fini degli adempimenti di competenza.
18. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può presentare una nuova istanza non prima che sia trascorso un anno dalla precedente.

Art. 20 – Proposta di chiamata e inquadramento nel ruolo di professore associato

1. In caso di esito positivo della valutazione, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto rettorale di approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata del candidato nel ruolo di professore di seconda fascia. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e stabilisce la data della presa di servizio nel ruolo di professore di seconda fascia, compatibilmente con le risorse previste a bilancio.
3. A decorrere dal passaggio del RTT al ruolo di professore associato, per i tre anni successivi il docente non può presentare istanza di mobilità verso un Dipartimento diverso da quello di afferenza al momento della presentazione della domanda di valutazione.
4. Su richiesta del RTT, è riconosciuto, ai soli fini dell'inquadramento:
 - un periodo di servizio pari a tre anni a chi sia stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tal caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati non può avvenire prima di 12 mesi dalla presa di servizio quale RTT;
 - un periodo di servizio pari a due anni a chi sia stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**Art. 21 – Disposizioni transitorie**

1. Il precedente “Regolamento per la disciplina delle modalità di selezione e dello svolgimento delle attività dei ricercatori con contratto a tempo determinato ex art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto Rettoriale n. 1601 del 23/03/2021, continua ad applicarsi:
 - alle procedure pubbliche selettive per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indette prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36”;
 - alle procedure pubbliche selettive per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indette nei 36 mesi successivi

all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, in attuazione delle misure del PNRR e del PNR 2021-2027;

- alle procedure pubbliche selettive per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indette entro i 12 mesi dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. Le disposizioni di cui al Titolo III del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con Decreto Rettoriale n. 1514 del 10/07/2020, continuano ad applicarsi alle richieste di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati.
 3. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale relativo ai gruppi scientifico-disciplinari (GSD), i bandi di indizione delle procedure pubbliche selettive riporteranno i settori concorsuali.
 4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti in materia.

Art. 22 – Approvazione, emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dalla Giunta esecutiva del 19 dicembre 2025, acquisito il parere favorevole del Senato accademico del 11 dicembre.
2. Il Regolamento è emanato con Decreto n. 2380 del 19/12/2025 della Rettrice ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.